Proposta di legge n. 437/10^
di iniziativa del Consigliere regionale D. Tallini recante:

"Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"

Testo licenziato dalla Seconda Commissione e sottoposto all'attività di drafting

17 giugno 2019

Relazione al Disegno di Legge recante: "Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio Regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118".

Oggetto del presente disegno di legge è il riconoscimento della legittimità un debito fuori bilancio del Consiglio regionale, ai sensi dell'art. 73 comma 1 lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126, riportato nell'articolo 1 della proposta di legge *de quo*.

Con il presente disegno di legge, si intende dare attuazione a quanto espressamente previsto dal legislatore nazionale in ordine al procedimento necessario al riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale derivante da una sentenza definitiva di condanna. Tale debito fuori bilancio è stato già riconosciuto con la deliberazione n. 20 del 29 aprile 2019 dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

L'istruttoria della fattispecie oggetto di riconoscimento è stata curata dagli Uffici del Settore Segreteria Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Calabria che hanno proceduto a fornire tutti gli estremi e gli elementi utili al riconoscimento dei debiti fuori bilancio *de quo*. Il dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria ha individuato le risorse necessarie alla copertura necessaria ed indefettibile onde poter procedere alla sottoposizione del disegno di legge al Consiglio regionale, in ossequio alla disciplina normativa prevista dall'art. 73 del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118. e s.m.i.

La posizione debitoria di cui, con il presente progetto di legge, si riconosce la legittimità, deriva dalla sentenza esecutiva di condanna emessa dal Tribunale Ordinario di Roma, XI Sezione Civile, n. 1771/2019 pubblicata il 24 gennaio 2019 e notificata con formula esecutiva il 21 febbraio 2019, che condanna l'Amministrazione alla corresponsione all'avv. Fabrizio Criscuolo, per la resa di prestazioni professionali, della somma di euro 12.280,00, comprensiva di compensi, spese generali, CPA ed IVA, da maggiorarsi degli interessi ex D. Lgs. n. 231/2002 dalla domanda giudiziale al saldo - oltre alla refusione delle spese del giudizio liquidate in euro 2.000,00, per il compenso dell'avvocato per le fasi di studio, costitutiva, istruttoria e decisoria, più spese generali, CPA ed IVA.

Il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio che è sottoposto al Consiglio Regionale con il presente disegno di legge comporta oneri finanziari per l'importo complessivo di euro 18.175,39.

La copertura finanziaria del debito fuori bilancio oggetto di riconoscimento è rinvenibile nel prelievo dal "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".

Pertanto, al finanziamento della spesa di euro 18.175,39, si provvede mediante le variazioni disposte dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale con deliberazioni n. 20 del 29 aprile 2019 da apportare al bilancio finanziario gestionale 2019-2021 del Consiglio regionale, esercizio finanziario 2019, di seguito richiamate:

a) variazione in aumento delle somme allocate, in conto competenza ed in conto cassa, al Capitolo 61478 Articolo 478 della parte spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2019 recante "Oneri da contenzioso" collegato alla Missione 1 Programma 11 Titolo 01 Macroaggregato 110 – P.d.C. U. 1.10.05.04.001 - per l'importo di euro 18.175,39 - mediante prelievo, in conto competenza ed in conto cassa, dal Capitolo 82512 Articolo 512

della parte spesa del bilancio di previsione finanziario gestionale dell'esercizio 2019 "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio" collegato alla Missione 20 Programma 03 Titolo 01 Macroaggregato 110 - Piano dei Conti finanziario U.1.10.01.99.999;

All'impegno ed alla liquidazione della spesa in favore degli aventi diritto si provvederà con determinazione del Segretario Generale, successivamente all'approvazione del presente progetto di legge.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo: "Riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva di condanna (art. 73, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii)	C	A	€. 18.175,39

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari:

La spesa risulta essere quantificata in ossequio alle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale n. 20 del 29 aprile 2019 di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

La copertura finanziaria è data dal prelievo dal "Fondo rischi di soccombenza per spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio" come da tabella che segue:

Capitolo	Programma	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021	Totale
82512	U.20.03	€. 18.175,39	€. 0,00	€. 0,00	€. 18.175,39
Totale		**€. 18.175,39**	**€. 0,00**	**€. 0,00**	**€. 18.175,39**

Art. 1

(Riconoscimento di un debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità di un debito fuori bilancio del Consiglio regionale della Calabria derivante dalla sentenza esecutiva di condanna n. 1771/2019 emessa dal Tribunale ordinario di ROMA – XI Sezione Civile, per la somma complessiva di euro 18.175,39.

Art. 2

(Copertura finanziaria)

1. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio di cui all'articolo 1 si provvede con le risorse disponibili nel bilancio 2019-2021 del Consiglio regionale della Calabria, esercizio 2019, allocate al Programma U.20.03 Capitolo 82512 Articolo 512, recante "Fondo per rischi di soccombenza spese legali, transazioni e debiti fuori bilancio".

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

DOSSIER

Normativa nazionale

D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (Art. 73)
Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Normativa regionale

Statuto della Regione Calabria (Art. 39)
Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25.

Regolamento interno del Consiglio regionale (Art. 10)
Deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 maggio 2005.

Regolamento Interno di amministrazione e contabilità (Artt. 58 e 59)
Deliberazione del Consiglio regionale n. 190 del 4 maggio 2017 e aggiornato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 342 del 28 settembre 2018.

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 20 del 29 aprile 2019

"Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalla sentenza esecutiva n. 1771/2019 emessa dal Tribunale ordinario di Roma – XI Sezione Civile, per prestazioni professionali rese dal prof. Fabrizio Criscuolo, ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modificazioni".

Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118

"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

Art. 73

*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio delle Regioni **(106)***

1. Il Consiglio regionale riconosce con legge, la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura dei disavanzi di enti, società ed organismi controllati, o, comunque, dipendenti dalla Regione, purché il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, delle società di cui alla lettera b);
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in assenza del preventivo impegno di spesa.

2. Per il pagamento la Regione può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre esercizi finanzi ari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

3. Qualora il bilancio della Regione non rechi le disponibilità finanziarie sufficienti per effettuare le spese conseguenti al riconoscimento dei debiti fuori bilancio, la Regione è autorizzata a deliberare aumenti, sino al limite massimo consentito dalla vigente legislazione, dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote ad essa attribuite, nonché ad elevare ulteriormente la misura dell'imposta regionale di cui all' art. 17, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, fino a un massimo di cinque centesimi per litro, ulteriori rispetto alla misura massima consentita.

4. Al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale provvede entro sessanta giorni dalla ricezione della relativa proposta. Decorso inutilmente tale termine, la legittimità di detto debito si intende riconosciuta.

(106) Articolo aggiunto dall' art. 1, comma 1, lett. aa), D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, che ha sostituito l'intero Titolo III con gli attuali Titoli III, IV e V.

STATUTO DELLA REGIONE CALABRIA

TITOLO V
PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI REGIONALI

Articolo 39
(Iniziativa legislativa)

1. L'iniziativa della legge regionale compete alla Giunta regionale, a ciascun Consigliere regionale, a ciascun Consiglio provinciale, a ciascun Consiglio comunale dei capoluoghi di Provincia, a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore ai diecimila abitanti, agli elettori della Regione in numero non inferiore a cinquemila, nonché al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 48.
2. L'iniziativa legislativa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio regionale di un progetto di legge redatto in articoli e illustrato da una relazione descrittiva e, nel caso comporti spese a carico del bilancio regionale, da una relazione tecnico- finanziaria.
3. Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa dei Consigli provinciali e comunali e degli stessi elettori sono stabilite da apposita legge regionale.
4. Le proposte di legge presentate al Consiglio regionale decadono con la fine della legislatura, escluse quelle di iniziativa popolare.

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE

Articolo 10
(Attribuzioni dei Segretari – Questori)

1. I Segretari Questori collaborano con il Presidente e lo sostituiscono, in caso di assenza o di impedimento dei Vicepresidenti, nella direzione dei dibattiti e, a turno, sovrintendono alla redazione del processo verbale e redigono quelli delle sedute segrete; ne danno lettura, tengono nota dei Consiglieri regionali che hanno chiesto la parola secondo l'ordine; fanno le chiamate, danno lettura delle proposte e dei documenti; tengono nota delle singole votazioni; verificano il testo dei progetti di legge e di quant'altro sia deliberato dal Consiglio; concorrono al buon andamento dei lavori; sovrintendono, inoltre, secondo le disposizioni del Presidente, al cerimoniale, ai servizi interni, alla gestione del bilancio del Consiglio e al mantenimento dell'ordine nell'aula e nella sede del Consiglio; verificano che nei resoconti integrali non vi siano alterazioni dei discorsi.
2. In caso di impedimento dei Segretari – Questori, le relative funzioni sono svolte, per quella seduta, dal Consigliere regionale più giovane presente in aula.

REGOLAMENTO INTERNO DI AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ DEL CONSIGLIO REGIONALE

Art. 58

(Debiti fuori bilancio)

1. Costituisce debito fuori bilancio un'obbligazione pecuniaria valida giuridicamente ma non perfezionata contabilmente, connessa al conseguimento di un fine pubblico.
2. Compete al Consiglio regionale il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio, qualora ricorra una delle seguenti ipotesi:
   a) sentenze esecutive;
   b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti dallo Statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia rispettato l'obbligo di pareggio di bilancio e il disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali;
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
   e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di adozione dei relativi provvedimenti autorizzatori della spesa, nei limiti dell'accertata e dimostrata utilità nonché arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
3. Con il provvedimento con cui il Consiglio regionale riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio vengono individuati i mezzi finanziari per la relativa copertura attraverso una diversa distribuzione delle risorse o l'utilizzo di nuove, al fine di riconciliare l'aspetto giuridico e contabile del debito.
4. Con riferimento alla modalità di ripiano del debito, il Consiglio regionale può ricorrere a tutti gli strumenti di flessibilità di bilancio previsti dai principi contabili applicati allegati al d.lgs. 118/2011, al fine di utilizzare per l'anno in corso e per i due consecutivi le risorse rivenienti da:
   a) riduzione di spese correnti e/o utilizzo di maggiori entrate;
   b) utilizzo dell'eventuale avanzo di amministrazione non vincolato;
   c) proventi derivanti da alienazioni di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in conto capitale, con riguardo a debiti di parte capitale;
   d) utilizzo dell'avanzo di amministrazione accantonato per passività potenziali o dell'accantonamento fondo rischi spese potenziali solo a seguito del verificarsi degli eventi che hanno determinato la costituzione dell'accantonamento.

Art. 59

(Procedura per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio)

1. I dirigenti delle strutture amministrative del Consiglio regionale che vengano a conoscenza dell'esistenza di debiti fuori bilancio devono darne immediata comunicazione al dirigente del Settore Bilancio e Ragioneria, al Direttore Generale ed al Presidente del Consiglio regionale, evidenziando la necessità del ricorso alla procedura d'urgenza di cui al comma 5.
2. A seguito della comunicazione di avvenuta conoscenza del debito fuori bilancio, il dirigente del Settore interessato predispone una dettagliata relazione o scheda di partita debitoria nella quale vengono indicati, in particolare:
   a) la natura del debito e gli antefatti che lo hanno originato;
   b) le ragioni giuridiche che stanno alla base della legittimità del debito;

c) nelle ipotesi di cui alla lettera e), comma 2, dell'articolo 58, le motivazioni che hanno condotto alla violazione delle norme che impongono la previa adozione del provvedimento autorizzatorio della spesa e la coesistenza dei requisiti di utilità ed arricchimento che legittimano il riconoscimento del debito;
d) tutta la documentazione eventualmente acquisita in sede istruttoria;
e) la formulazione di un eventuale piano di rateizzazione per il pagamento dei debiti concordato con i creditori.

3. L'Ufficio di Presidenza, approva con deliberazione la proposta di riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redatta dal dirigente del Settore interessato, il quale con l'apposizione del parere di regolarità tecnica attesta, tra gli altri, la sussistenza dei requisiti che sono alla base della legittimità del debito.
4. Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio viene effettuato dal Consiglio regionale, sulla base della proposta di cui al comma 3, nella prima seduta utile.
5. In tutti i casi in cui al decorrere del tempo è collegato il rischio di maggiori gravami o il maturare di interessi e rivalutazione monetaria, il riconoscimento dei debiti fuori bilancio deve essere effettuato in via d'urgenza mediante convocazione del Consiglio regionale entro quarantacinque giorni dal manifestarsi dell'evento.
6. La legge regionale che riconosce la legittimità dei debiti fuori bilancio è condizione necessaria per il relativo pagamento dell'obbligazione sottostante.
7. Le proposte di legge riguardanti il riconoscimento dei debiti fuori bilancio devono essere corredate del preventivo parere del Collegio dei revisori dei conti e, una volta approvate, devono essere trasmesse alla competente Procura regionale della Corte dei Conti. A tale ultimo adempimento vi provvede il Direttore Generale entro trenta giorni a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della legge regionale di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio.